

N. 981-1164-1237-1424-1889-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMÌ, DEL PENNINO e DUTTO (981); PORTATADINO, CASATI, CARAVITA, GAROCCHIO, BIANCO ILARIO, CASINI, GARAVAGLIA, MARZOTTO CAOTORTA, PICCOLI MARIA SANTA, PORCELLANA, SANESE, VIETTI e ZANIBONI (1164); OCCHETTO, DE GREGORIO, FERRI, ALLEGRA, ASOR ROSA, BARBAROSSA VOZA, BERLINGUER GIOVANNI, BIANCHI BERETTA, BOSI MARAMOTTI, MASIELLO, NESPOLO, PAGLIAI e TORTORELLA (1237); COVATTA, ANDÒ, FIANDROTTI, MARTELLI, BASSANINI, RAFFAELLI MARIO e SPINI (1424); CARELLI, AIARDI, ALIVERTI, ALLOCCA, AMALFITANO, ANDREOLI, ANSELMI, BALESTRACCI, BERNARDI GUIDO, BOFFARDI, BORRI, BORTOLANI, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARLOTTO, CATTANEI, CENI, CERIONI, CHIRICO, CITARISTI, CITTERIO, CONTU, CORÀ, DAL CASTELLO, DEGAN, DELL'ANDRO, DEL RIO, FEDERICO, FIORET, GAITI, GALLI LUIGI MICHELE, GARAVAGLIA, GITTI, INNOCENTI, LAGANÀ, LA MORTE, LATTANZIO, LIGATO, LO BELLO, MANFREDI MANFREDO, MARABINI, MARZOTTO CAOTORTA, MENSORIO, MENZIANI, MORO, ORSINI GIANFRANCO, PATRIA, PEZZATI, PICANO, PICCOLI MARIA SANTA, POSTAL, QUIETI, RENDE, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, SANESE, SANTUZ, SCALIA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TASSONE, TOMBESI, URSO GIACINTO, VIETTI, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZARRO, ZOPPI e ZURLO (1889)

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA
VIII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE E BELLE ARTI)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 25 settembre 1980

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 febbraio 1981 (Stampato n. 1144)

Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola e agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'11 febbraio 1981

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola e agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo.

ART. 1.

Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (*Elezione dei delegati dei genitori e degli studenti nel consiglio di interclasse o di classe e nei comitati dei genitori e degli studenti*). — Entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico il direttore didattico o il preside convoca per gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, nella scuola elementare, e per ogni singola classe, nella scuola secondaria e artistica, l'assemblea generale dei docenti, dei genitori e, nella scuola secondaria superiore e artistica, degli studenti delle singole classi.

L'assemblea, ascoltata e discussa una relazione introduttiva del direttore didattico o del preside o di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità successivamente indicate,

alla elezione, con votazioni separate per ciascuna componente e per ciascun gruppo di classi o per ciascuna classe, dei delegati dei genitori e, nella scuola secondaria superiore e artistica, degli studenti.

I delegati eletti dall'assemblea rappresentano la rispettiva componente sia nel consiglio di interclasse o di classe sia nel comitato dei genitori o in quello degli studenti di cui al successivi articoli 6-bis e 6-ter.

L'assemblea è convocata per iscritto, con un preavviso di almeno otto giorni, indicando: a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che deve precedere di almeno due ore quello fissato per l'apertura del seggio elettorale; b) le modalità di votazione, quelle di costituzione dei seggi elettorali e l'orario di apertura e chiusura dei medesimi, da fissare in modo che le operazioni si svolgano in non meno di due ore.

Le elezioni di cui al presente articolo hanno luogo, per ciascuna componente, sulla base di una lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare per la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

La data di convocazione delle assemblee è stabilita, anche in giorno non festivo, dal consiglio di circolo o di istituto.

Il presidente dell'assemblea assicura il corretto svolgimento delle votazioni e proclama, dopo aver deciso in via definitiva su eventuali contestazioni prodotte, gli eletti per ciascuna componente ».

ART. 1.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, e dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Consiglio di interclasse e di classe*). — Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari superiori ed artistici sono composti, rispettivamente, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello

ART. 2.

Identico.

« ART. 3. — (*Consiglio di interclasse e di classe*). — Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed artistici sono composti, rispettivamente, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

a) i rappresentanti dei genitori degli alunni eletti per ciascuna classe nel comitato dei genitori, in numero di uno nella scuola elementare, di quattro nella scuola media, di due nella scuola secondaria superiore ed artistica;

b) nella scuola secondaria superiore ed artistica, i due rappresentanti degli studenti della classe eletti nel comitato studentesco;

c) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti, rispettivamente, dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, da essi delegato; si riuniscono almeno una volta ogni bimestre in ore non coincidenti con quelle delle lezioni e, nel rispetto delle indicazioni e delle proposte formulate dalla assemblea di classe in merito ai criteri generali di programmazione dell'attività della classe stessa, hanno il compito di:

1) realizzare le proposte dell'assemblea per le iniziative parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche e per le attività elettive;

2) programmare le iniziative a favore degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli svantaggiati;

3) formulare le proposte di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, in relazione alle indicazioni dell'assemblea di classe;

4) formulare le proposte per l'adozione dei libri di testo e valutare le scelte al riguardo compiute, anche in relazione alle indicazioni dell'assemblea di classe;

5) adottare i provvedimenti disciplinari di loro competenza;

stesso ciclo o dello stesso plesso, nella scuola elementare, e dai docenti di ogni singola classe, nella scuola secondaria.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

a) i delegati dei genitori degli alunni, in numero di uno nella scuola elementare, di quattro nella scuola media, di due nella scuola secondaria superiore ed artistica, eletti per ciascuna classe o gruppo di classi nel corso dell'assemblea di cui al precedente articolo;

b) nella scuola secondaria superiore ed artistica, i delegati degli studenti della classe, eletti in numero di due per ciascuna classe nel corso dell'assemblea di cui al precedente articolo.

Nei corsi serali per lavoratori studenti fanno parte del consiglio di classe, oltre ai docenti, tre delegati eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti, rispettivamente, dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente membro del consiglio, da loro delegato. Essi si riuniscono con la partecipazione dei rappresentanti di cui al secondo comma in ore non coincidenti con quelle delle lezioni, almeno due volte l'anno; in tali riunioni, tenendo conto delle indicazioni e delle proposte formulate dall'assemblea generale di classe di cui al successivo articolo 3-bis nonché sulla base delle informazioni e delle valutazioni in ordine allo stato della classe fornite dai docenti, collaborano alla individuazione degli indirizzi generali dell'attività didattico-educativa della classe ed elaborano proposte operative, da presentare, in quanto richiesto dalle rispettive competenze, al consiglio di circolo o di istituto e al collegio dei docenti. In particolare presentano proposte in ordine:

1) alle iniziative in favore degli alunni portatori di *handicaps* o in difficoltà, ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6) indire tre volte all'anno l'assemblea generale di classe.

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto.

Le competenze di cui all'articolo 2, ultimo comma, e all'articolo 7, nono comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517, le competenze relative alla programmazione didattica e ad ogni forma di verifica della stessa nonché alla realizzazione del coordinamento didattico, ai rapporti interdisciplinari ed alla valutazione periodica e finale degli alunni e le competenze riguardanti la relazione conclusiva relativa all'ultima classe della scuola secondaria superiore ed artistica spettano al consiglio di interclasse o di classe riunito con la sola presenza dei docenti, fatta salva, per le scuole elementari, la specifica competenza del singolo insegnante di classe quanto alla valutazione degli alunni.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

I verbali delle riunioni, esclusi quelli delle riunioni riservate ai soli docenti, sono depositati presso il consiglio di circolo o di istituto e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

2) alle iniziative parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche e alle attività elettive;

3) alle sperimentazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

4) alla adozione dei libri di testo;

5) alla promozione dei rapporti tra i genitori degli alunni delle classi o della classe e i docenti.

I consigli di interclasse e di classe provvedono altresì ad:

1) indire due volte l'anno l'assemblea generale di classe;

2) adottare i provvedimenti disciplinari di competenza.

I consigli di interclasse e di classe si riuniscono con la sola presenza dei docenti in ore non coincidenti con quelle delle lezioni, per provvedere:

1) alla programmazione didattica, alla relativa verifica nonché al necessario coordinamento, ai rapporti interdisciplinari ed alla valutazione periodica e finale degli alunni;

2) agli adempimenti di cui all'articolo 1, all'articolo 2, ultimo comma, e all'articolo 7, nono comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517;

3) alla relazione conclusiva riguardante l'ultima classe delle scuole secondarie superiori e artistiche da presentare alla commissione per l'esame di maturità.

Nella scuola elementare la valutazione degli alunni è di competenza dell'insegnante o degli insegnanti di classe.

Identico.

I verbali delle riunioni, esclusi quelli delle riunioni riservate ai soli docenti, sono depositati e consultabili presso il consiglio di circolo o di istituto, e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (*Assemblea di classe*). — L'assemblea di classe è composta dai docenti, dai genitori e, nelle scuole secondarie superiori ed artistiche, dagli studenti ed ha lo scopo di realizzare, attraverso l'incontro e il dibattito, la partecipazione delle componenti scolastiche al migliore svolgimento dell'attività della classe.

Essa discute le linee generali della programmazione didattico-educativa, l'andamento della classe e, nel rispetto delle specifiche competenze, formula proposte al consiglio e ai docenti della classe.

L'assemblea, su convocazione del preside o del direttore didattico, si costituisce entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Essa è indetta tre volte all'anno dal consiglio di classe al fine di discutere una relazione predisposta collegialmente dai docenti.

L'assemblea è altresì convocata, dal preside o, in mancanza, dal preside o dal direttore didattico, su richiesta di un quinto dei suoi componenti entro dieci giorni dalla richiesta medesima.

L'assemblea è presieduta, secondo l'ordine risultante dai voti riportati, da uno dei rappresentanti dei genitori della classe eletti nel comitato dei genitori o, in mancanza, da un genitore eletto dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario dell'assemblea di classe sono attribuite dal preside ad uno dei membri dell'assemblea stessa.

I verbali dell'assemblea sono depositati presso il consiglio di circolo o di istituto e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

ART. 3.

Identico.

« ART. 3-bis. — (*Assemblea generale di classe o di interclasse*). — I docenti della classe, i genitori degli alunni e, nella scuola secondaria superiore e artistica, gli studenti costituiscono l'assemblea generale di classe o di interclasse, che ha lo scopo di promuovere, attraverso l'incontro e il dibattito, la partecipazione delle componenti scolastiche al migliore svolgimento dell'attività di classe.

Essa è convocata due volte l'anno su iniziativa del consiglio di classe o di interclasse al fine di discutere una relazione, predisposta dal docente o collegialmente dai docenti, sull'impostazione e sull'andamento didattico-educativo della classe o delle classi e formulare proposte al consiglio di classe o di interclasse, al collegio dei docenti e al consiglio di istituto o di circolo per le specifiche competenze.

L'assemblea generale di classe, salvo quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 2-bis, è presieduta, secondo l'ordine dei voti riportati, da uno dei rappresentanti dei genitori della classe nel consiglio di classe o interclasse e nel comitato dei genitori o, in mancanza, da un genitore eletto dall'assemblea.

L'assemblea può essere convocata per non più di altre due volte, dal preside ovvero dal preside o dal direttore didattico, su richiesta di un terzo dei suoi componenti. La richiesta deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno. La convocazione deve essere disposta entro dieci giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'assemblea si riunisce in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

All'assemblea può partecipare il direttore didattico o il preside.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal preside ad uno dei membri dell'assemblea stessa.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 3.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - (*Collegio dei docenti*). — Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti è l'organo di programmazione generale e di coordinamento dell'azione didattico-educativa del circolo o dell'istituto.

Nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, il collegio:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione didattica anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;

b) formula proposte al direttore didattico od al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

I verbali sono depositati e consultabili presso il consiglio di circolo o di istituto e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

ART. 4.

Identico.

« ART. 4. - (*Collegio dei docenti*). — Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. I supplenti temporanei con incarico di supplenza inferiore ai 30 giorni non fanno parte del collegio dei docenti.

Identico.

Identico.

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto e di ripartizione dell'anno scolastico in trimestri ovvero in quadrimestri. In particolare cura la programmazione dell'azione didattica anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;

b) identico;

c) identico;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d) adotta, su proposta dei docenti della rispettiva classe ed avvalendosi anche dell'apporto degli specialisti che collaborano in modo continuativo con la scuola, le iniziative in favore degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f) adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità con quanto disposto dall'articolo 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dal conseguente decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

h) elegge, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, ottavo comma, del presente decreto, in numero di 1 nelle scuole fino a 200 alunni, di 2 nelle scuole fino a 500 alunni, di 3 nelle scuole fino a 900 alunni e di 4 nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside; uno degli eletti è designato dal preside o dal direttore didattico a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti membri del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

Per l'approfondimento di specifici problemi ed ai fini della preparazione del lavoro collegiale, il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni le quali sottopongono i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al collegio stesso.

d) adotta, su proposta dei consigli di classe o di interclasse ed avvalendosi anche dell'apporto degli specialisti che collaborano in modo continuativo con la scuola, le iniziative in favore degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

e) identico;

f) identico;

g) identico;

h) elegge, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, ottavo comma, del presente decreto, come modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, in numero di 1 nelle scuole fino a 200 alunni, di 2 nelle scuole fino a 500 alunni, di 3 nelle scuole fino a 900 alunni e di 4 nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside; uno degli eletti è designato dal preside o dal direttore didattico a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

i) identico;

l) identico.

Identico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nell'adottare le proprie deliberazioni, il collegio dei docenti tiene conto delle proposte e dei pareri dei consigli di interclasse o di classe, dei comitati dei genitori e studentesco, nonché del consiglio di circolo o di istituto, per quanto di loro competenza, motivandone l'eventuale non accoglimento.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni del collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con quelle di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletti a norma del precedente terzo comma, lettera h) ».

ART. 4.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, è modificato nel modo seguente:

Al quinto comma, sono soppresse le parole: « con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento ».

Dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:

« Il personale docente e non docente in servizio nel circolo o nell'istituto non può assumere la carica di presidente anche se eletto nella componente dei genitori ».

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva composta da un docente, da un non docente e da due genitori. Della giunta fanno

Nell'adottare le proprie deliberazioni, il collegio dei docenti tiene conto delle proposte e dei pareri dei consigli di interclasse o di classe, dei comitati dei genitori e degli studenti, del consiglio di circolo o di istituto, per quanto di loro competenza, dichiarando le ragioni dell'eventuale non accoglimento.

Identico.

Identico.

Le funzioni di segretario del collegio sono di norma attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletti ai sensi del precedente terzo comma, lettera h) ».

ART. 5.

Identico.

parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiedono ed hanno la rappresentanza del circolo o dell'istituto, e il capo dei servizi di segreteria il quale esercita le funzioni di segretario. La giunta esecutiva è integrata dal presidente del consiglio di circolo o di istituto quando siano in esame provvedimenti disciplinari ».

Al nono comma, le parole: « l'orario », sono sostituite dalla parola: « quelle ».

Al decimo comma, sono soppresse le parole: « La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente ».

ART. 5.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva*). — Il consiglio di circolo o di istituto ha il compito di elaborare la programmazione dei servizi e degli interventi finalizzati ad assicurare il conseguimento degli obiettivi programmati, relativamente alle materie indicate nel presente articolo, sulla base della programmazione didattico-educativa del collegio dei docenti e tenendo conto delle proposte dei consigli d'interclasse e di classe e dei comitati dei genitori e studentesco, nel rispetto delle specifiche competenze e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il consiglio di circolo o di istituto ha, in particolare, potere deliberante nelle seguenti materie:

a) bilancio preventivo, conto consuntivo e impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto; ai fini della ripartizione da parte del provveditore agli studi dei fondi relativi all'anno scolastico successivo, il consiglio di circolo o di istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, predispone, sulla

ART. 6.

Identico.

« ART. 6. — (*Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva*). — Il consiglio di circolo o di istituto, nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse e di classe, e tenendo conto delle proposte dei comitati degli studenti e dei genitori, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per le seguenti materie:

a) identico;

base delle proprie necessità, una proposta al provveditore stesso e ne invia copia al distretto scolastico di appartenenza;

b) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, in cui sono stabilite anche le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive e per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;

c) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto di materiale di consumo occorrente per le esercitazioni;

d) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

e) fissazione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) determinazione delle forme e delle modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto;

i) definizione dei criteri generali per l'elaborazione del piano delle attività integrative nella scuola elementare e media e delle iniziative a favore degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

l) utilizzazione delle strutture di orientamento professionale;

b) identico;

c) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e, sulla base delle scelte effettuate dal collegio dei docenti, dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie, e acquisto di materiale di consumo occorrente per le esercitazioni;

d) identico;

e) identico;

f) identico;

g) identico;

h) identico;

i) identico;

l) identico;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

m) promozione di contatti con i centri di formazione professionale e con le strutture produttive del territorio al fine di favorire esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per i giovani della scuola secondaria superiore.

Il consiglio di circolo o di istituto inoltre:

1) esprime pareri obbligatori sulla convenzione fra l'ente proprietario dei locali scolastici e l'ente che abbia chiesto di utilizzarli in orario extrascolastico;

2) formula proposte in ordine alla adozione di sperimentazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

3) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, nonché al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe;

4) esprime pareri sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La giunta esecutiva ha altresì competenza in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, già attribuiti

m) identico;

n) proposte al distretto e agli enti locali interessati, per le materie di loro competenza, in ordine all'applicazione delle leggi 24 settembre 1971, n. 820, e 4 agosto 1977, n. 517.

Identico.

1) *identico;*

2) esprime commissioni con specifici compiti conoscitivi determinandone gli scopi e i limiti di tempo;

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi, al consiglio scolastico provinciale e al consiglio scolastico distrettuale.

Identico.

Identico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dal regolamento di disciplina al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Ciascun componente del consiglio di circolo o di istituto può prendere visione delle delibere della giunta esecutiva, nonché chiedere che il presidente della giunta riferisca in consiglio sullo stato di attuazione delle delibere del consiglio stesso e della giunta.

Ai consigli di circolo o di istituto possono essere affidati, attraverso convenzioni e nel rispetto delle leggi vigenti, da comuni e province, che provvedono alle relative spese, compiti di piccola manutenzione ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 6-bis. — (Comitato studentesco). — Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica è istituito il comitato studentesco composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di istituto nonché da due rappresentanti eletti nella prima assemblea di ciascuna classe.

Il comitato studentesco nella sua prima riunione, convocata dal preside e da tenersi entro 15 giorni dall'elezione dei delegati di classe, elegge un coordinatore con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Il comitato studentesco può costituire al suo interno un organismo di coordinamento con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato.

Il comitato si riunisce, su convocazione del coordinatore o anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti, in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

Esso formula indicazioni e proposte, con riferimento alle rispettive competenze, al collegio dei docenti ed al consiglio di istituto in ordine al funzionamento e all'andamento dell'istituto.

Identico.

Identico.

ART. 7.

Identico.

« ART 6-bis. — (Comitato degli studenti). — Nella scuola secondaria superiore e artistica i delegati degli studenti eletti dalla assemblea di ciascuna classe e quelli eletti nel consiglio di istituto costituiscono il comitato degli studenti.

Il comitato promuove la partecipazione degli studenti alla vita dell'istituto valorizzando la presenza e la collaborazione nei diversi organi ed elaborando indicazioni e proposte al collegio dei docenti ed al consiglio di istituto per le rispettive competenze, in ordine al funzionamento e all'andamento generale dell'istituto.

In particolare, il comitato può adottare un programma di iniziative culturali, sportive e ricreative da svolgere in ore extrascolastiche, nei locali della scuola, per il quale può chiedere un finanziamento da parte del consiglio di istituto. Detto programma, compilato con l'indicazione delle priorità, deve tenere conto di tutte le proposte formulate dalle classi o da gruppi di studenti dell'istituto.

Il comitato delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e a maggioranza dei presenti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il comitato studentesco definisce un programma di iniziative culturali, sportive e ricreative, tenendo conto di tutte le proposte formulate dalle classi e da libere aggregazioni di studenti, da svolgersi in ore extrascolastiche, nel rispetto della normativa vigente, nei locali della scuola, resi disponibili per un massimo di sei ore settimanali distribuite in almeno due giorni alla settimana.

La spesa per l'attuazione delle suddette iniziative, che resta di esclusiva competenza del consiglio di istituto, non può superare il decimo delle spese correnti, escluse, per gli istituti dotati di personalità giuridica, quelle relative alla gestione del personale.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, di competenza del consiglio di istituto, sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio stesso e sono adottate secondo le priorità indicate nel programma del comitato studentesco qualora lo stesso sia stato approvato con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ove il consiglio di istituto ravvisi nel programma definito dal comitato studentesco motivi di illegittimità, perché in contrasto con le disposizioni del presente decreto o con altre specifiche disposizioni di legge o perché adottato senza il rispetto delle procedure stabilite per la formazione della volontà collegiale, ovvero ritenga che il comitato abbia ecceduto i limiti della propria competenza o che, senza darne motivazione, non abbia accolto significative proposte di classi o di gruppi di studenti, rinvia con provvedimento motivato il programma medesimo al comitato studentesco per le modifiche del caso. Qualora nell'ulteriore proposta permangano i predetti motivi, il programma non è approvato per la parte contestata.

Il coordinatore del comitato partecipa senza diritto di voto alle riunioni della giunta esecutiva dell'istituto nelle quali si predispongono e si eseguono le deliberazioni di spesa di cui al precedente comma.

La deliberazione in ordine al finanziamento della spesa necessaria per l'attuazione delle iniziative comprese nel programma proposto è di competenza del consiglio di istituto il quale provvede nei limiti di un decimo delle spese di funzionamento indicate in bilancio, escluse quelle occorrenti per gli stipendi del personale, per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature didattiche e scientifiche e per le aziende speciali e agrarie.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio di istituto successiva alla presentazione del programma, e comunque non oltre 20 giorni dalla presentazione stessa e sono adottate secondo le priorità in esso indicate.

Ove il consiglio di istituto ravvisi nel programma motivi di illegittimità, perché in contrasto con disposizioni di legge o perché adottato senza il rispetto delle procedure stabilite o perché il comitato ha ecceduto i limiti della propria competenza o non ha accolto, senza motivazione, proposte di classi o gruppi di studenti, rinvia, con provvedimento motivato, il programma al comitato degli studenti per le modifiche del caso. Qualora nell'ulteriore proposta permangano i predetti motivi, il programma non è approvato per la parte per la quale sono stati formulati i rilievi.

Il consiglio di istituto nella sua delibera indica le modalità e le condizioni per l'uso dei locali e delle eventuali attrezzature della scuola, nonché per i necessari servizi di personale ausiliario, nel rispetto della normativa vigente, prevedendo la disponibilità dei medesimi per un massimo di sei ore settimanali distribuite in almeno due giorni alla settimana.

Il comitato degli studenti nella sua prima riunione, convocata dal preside e da tenersi entro 15 giorni dall'elezione dei delegati di classe, elegge un coordinatore con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Il comitato degli studenti può costituire al suo interno un organismo di coordinamento con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato.

ART. 6-ter. — (Comitato dei genitori). — Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituito il comitato dei genitori composto dai rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto nonché dai rappresentanti eletti nella prima assemblea di ciascuna classe.

Il comitato ha il compito di favorire il raccordo tra i consigli di interclasse o di classe e il consiglio di circolo o di istituto e formula proposte ed indicazioni atte a migliorare l'attività della scuola in collaborazione con i predetti consigli.

Il comitato dei genitori è presieduto da un coordinatore eletto con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Il comitato dei genitori può costituire al suo interno un organismo di coordinamento con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato stesso.

Per quanto riguarda i locali e le ore in cui si svolgono le riunioni del Comitato, si applicano le norme di cui all'articolo precedente ».

Il comitato si riunisce, su convocazione del coordinatore o anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti, di norma ogni due mesi in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

Il coordinatore del comitato partecipa senza diritto di voto alle riunioni della giunta esecutiva dell'istituto nelle quali si predispongono e si eseguono le deliberazioni di spesa di cui al precedente sesto comma.

Per l'approfondimento di specifici problemi il comitato degli studenti può costituire delle commissioni le quali sottopongono i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al comitato stesso.

ART. 6-ter. — (Comitato dei genitori). — Nelle scuole di ogni ordine e grado i delegati dei genitori eletti dall'assemblea di ciascuna classe o gruppo di classi e quelli eletti nel consiglio di circolo o di istituto, costituiscono il comitato dei genitori.

Il comitato ha il compito di promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola, attraverso l'informazione e lo scambio di esperienze tra i delegati nei consigli di classe o di interclasse e nel consiglio di circolo o di istituto. Esso formula proposte e indicazioni atte a migliorare l'attività didattico-educativa della scuola, in collaborazione con i predetti consigli.

Identico.

Identico.

Per l'approfondimento di specifici problemi il comitato dei genitori può costituire delle commissioni le quali sottopongono i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al comitato stesso.

Identico.

Le disposizioni di cui all'articolo 43, comma quarto, e all'articolo 45, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono abrogate.

ART. 8.

Nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, al secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

« m) due rappresentanti del personale docente nelle attività di formazione professionale funzionanti nell'ambito del distretto attuate o autorizzate dalla Regione ».

ART. 7.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, è modificato nel modo seguente:

I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di marzo di ogni anno, tenuto conto delle proposte dei consigli di circolo e di istituto, elabora, nel quadro della normativa statale e regionale, secondo le rispettive competenze, una proposta di programmazione distrettuale per l'anno scolastico successivo riguardante:

1) le nuove istituzioni, le soppressioni e gli accorpamenti delle istituzioni scolastiche operanti sul territorio del distretto, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole di ogni ordine e grado ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

2) l'edilizia scolastica e l'arredamento;

ART. 9.

Identico.

Identico:

« Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di marzo di ogni anno, salvo diverso termine stabilito dalle amministrazioni di competenza per i successivi punti 1) e 2), tenuto conto delle proposte dei consigli di circolo e di istituto, elabora, nel quadro della normativa statale e regionale, una proposta di programmazione distrettuale per l'anno scolastico successivo riguardante:

1) le nuove istituzioni, le soppressioni e gli accorpamenti delle istituzioni scolastiche statali operanti sul territorio del distretto, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

2) *identico;*

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3) l'utilizzazione dei servizi socio-sanitari riabilitativi e specialistici per i soggetti portatori di *handicaps* e dei servizi per la prevenzione e il ricupero delle tossicodipendenze;

4) i criteri di organizzazione e le necessarie condizioni operative per l'integrazione nelle strutture scolastiche e di formazione professionale dei soggetti portatori di *handicaps*;

5) il diritto allo studio, l'assistenza scolastica, i servizi di refezione e di trasporto degli alunni;

6) le attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche;

7) le esigenze di formazione professionale e l'utilizzazione da parte delle scuole dei servizi di orientamento professionale istituiti dalla Regione o con essa convenzionati, al fine di assicurare ai giovani la possibilità di un concreto raccordo tra indirizzi scolastici e sbocchi professionali;

8) le iniziative per l'informazione sui problemi dell'orientamento scolastico e professionale;

9) le attività di educazione permanente e i corsi di scuola per adulti da svolgersi in orario speciale.

3) *identico*;

4) i criteri di organizzazione e le condizioni operative necessarie per l'integrazione nelle strutture scolastiche e di formazione professionale dei soggetti portatori di *handicaps*;

5) *identico*;

6) l'organizzazione di attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche;

7) *identico*;

8) *identico*;

9) *identico*;

10) le attività di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 419, con particolare riferimento agli indirizzi della scuola secondaria superiore, nonché all'applicazione delle leggi 24 settembre 1971, n. 820, e 4 agosto 1977, n. 517;

11) la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche, definendo i criteri generali in ordine al coordinamento del loro uso da parte di scuole diverse che ne facciano richiesta per attività didattiche e in ordine alla organizzazione dei relativi servizi necessari, nonché la migliore utilizzazione del materiale didattico disponibile nell'ambito distrettuale;

12) il potenziamento dei servizi finalizzati alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche degli studenti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La proposta di programma approvata dal consiglio scolastico distrettuale è inoltrata ai competenti organi dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati per le decisioni di competenza, da assumersi entro 90 giorni.

In caso di mancato accoglimento, in tutto o in parte, di tale programma da parte degli organi competenti a renderlo esecutivo, questi ultimi sono tenuti a darne al consiglio scolastico distrettuale motivata ragione, da inserire nell'atto di delibera.

Il consiglio scolastico distrettuale formula altresì proposte:

al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso;

al Ministro della pubblica istruzione per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Gli organi dello Stato e della Regione, gli enti locali e territoriali e i consigli di circolo e di istituto sono tenuti a trasmettere al consiglio scolastico distrettuale ogni

La proposta di programma approvata dal consiglio scolastico distrettuale è inoltrata ai competenti organi dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati per le decisioni di competenza, da assumersi entro 90 giorni; essa è inviata al consiglio scolastico provinciale ai fini del coordinamento della programmazione scolastica nella provincia.

Identico.

Identico:

identico;

identico.

Il consiglio scolastico distrettuale invia in tempo utile al consiglio scolastico provinciale una motivata richiesta in ordine al proprio fabbisogno finanziario, della quale il provveditore agli studi deve tener conto nella ripartizione dei fondi per il successivo anno scolastico ».

Il quinto comma è soppresso.

Prima dell'ultimo comma è inserito il seguente:

« Il consiglio scolastico distrettuale delibera in materia di dislocazione degli interventi di formazione permanente finalizzati al rilascio di titoli di studio ».

Identico:

« Gli organi dello Stato e della Regione, gli enti locali e territoriali e i consigli di circolo e di istituto sono tenuti a trasmettere al consiglio scolastico distrettua-

utile informazione sulle attività relative alle materie nelle quali il consiglio scolastico distrettuale è chiamato ad esercitare le proprie competenze ».

le le informazioni sulle attività relative alle materie nelle quali il consiglio scolastico distrettuale è chiamato ad esercitare le proprie competenze ».

ART. 10.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« Alle spese di funzionamento del Consiglio scolastico provinciale della giunta esecutiva e dei consigli di disciplina si provvede mediante gli stanziamenti previsti per le spese di ufficio dei provveditorati agli studi ».

ART. 11.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, è modificato nel modo seguente:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo. »;

al terzo comma è aggiunta la seguente lettera:

« m) 3 rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo e ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena e uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole. »;

il quarto comma è soppresso;

il settimo e l'ottavo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale di ruolo delle scuole statali eletto a far parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione può chie-

dere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.

Il servizio prestato ha valore a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico, come servizio di istituto.»;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g), i) ed m), del precedente terzo comma, sono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 20 modificato dall'articolo 7 della legge 11 ottobre 1977, n. 748. Le liste per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta possono comprendere tre candidati ciascuna ».

ART. 12.

Il quarto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La composizione ed il funzionamento dei comitati saranno determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole ».

ART. 8.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è modificato nel modo seguente:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I genitori e gli studenti rappresentanti della classe nel comitato dei genitori, nel comitato studentesco e nel consiglio di classe o di interclasse sono eletti dalle assemblee delle rispettive componenti convocate entro trenta giorni dall'inizio del-

ART. 13.

Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è soppresso.

l'anno scolastico dal direttore didattico o dal preside. La convocazione deve avere un preavviso scritto di almeno otto giorni e deve indicare: *a*) l'orario di apertura del dibattito, che deve precedere di almeno due ore quello fissato per l'apertura del seggio elettorale; *b*) l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale per una durata di almeno tre ore ».

ART. 9.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali*). — I comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di intersezione, i consigli di interclasse e di classe, i comitati dei genitori e studentesco, i consigli di circolo e di istituto sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

I consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

ART. 10.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è modificato nel modo seguente:

I commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Le votazioni si svolgono di regola in un unico giorno non lavorativo, secondo modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo.

ART. 14.

Identico:

« ART. 23. — (*Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali*). — I comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di intersezione, i consigli di interclasse e di classe, i comitati dei genitori e degli studenti, i consigli di circolo e di istituto sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

Identico.

Identico.

ART. 15.

Identico.

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Le votazioni degli organi collegiali con scadenza triennale si svolgono in un unico giorno da stabilirsi secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Quelle relative agli organi con scadenza annuale si svolgono nel giorno stabilito dal consiglio di circolo o d'istituto.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le commissioni elettorali distrettuali e provinciali debbono concludere le operazioni per l'attribuzione dei posti rispettivamente entro tre o dieci giorni da quello in cui hanno ricevuto l'ultimo verbale di scrutinio elettorale da parte dei seggi.

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso le commissioni distrettuali e provinciale un numero massimo di tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

ART. 11.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I provveditori agli studi approvano i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo ».

Il secondo comma è soppresso.

Identico.

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché i privati datori di lavoro sono tenuti ad accordare ai propri dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso le commissioni distrettuali e provinciali un numero massimo di tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

ART. 16.

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, è aggiunto il seguente comma:

« I consigli di circolo e di istituto delle scuole e istituti non aventi personalità giuridica e i consigli scolastici distrettuali possono accettare donazioni, lasciti e qualsiasi liberalità esclusi quelli relativi a beni immobili ».

ART. 17.

Identico:

Identico.

« I bilanci preventivi, che dovranno essere redatti nei limiti delle somme disponibili, non sono soggetti ad approvazione preventiva. I provveditori agli studi approvano i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo ».

Identico.

Al sesto comma sono aggiunte le parole:

« In caso di inottemperanza degli organi interessati il provveditore annulla di ufficio gli atti illegittimi eventualmente deliberati a livello, rispettivamente, di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale ».

ART. 12.

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

Al secondo comma sono aggiunte le parole:

« In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti, a meno che essi non siano inferiori a un terzo dei componenti, fissati per legge, dell'organo collegiale ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali del presente decreto e successive modificazioni e integrazioni prescrivano diversamente ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Le astensioni dichiarate nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete sono considerate voti validamente espressi ».

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Quando si faccia questione di persone la votazione è segreta.

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« La responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato dei componenti eletti degli organi collegiali sussiste soltanto in caso di dolo o colpa grave ».

Soppresso.

ART. 18.

Identico:

Identico.

Identico.

Identico.

Identico:

Identico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di classe, alle giunte esecutive dei consigli di circolo e di istituto e alle competenti sezioni del consiglio scolastico provinciale quando essi trattino materie concernenti la disciplina degli alunni o lo stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola.

Il presidente del consiglio scolastico distrettuale e il presidente del consiglio scolastico provinciale hanno diritto di assentarsi dalle sedi di lavoro con mantenimento della normale retribuzione per non più di dieci ore mensili ».

ART. 13.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — (*Norma transitoria per la scuola materna*). — Si estendono alla scuola materna, in quanto applicabili, le norme del presente decreto sugli organi collegiali.

Sono pertanto istituiti:

a) il consiglio di intersezione, del quale fanno parte il direttore didattico della scuola elementare, che lo presiede, gli insegnanti delle singole sezioni, due rappresentanti eletti dai genitori per ogni sezione;

b) l'assemblea di sezione, di cui fanno parte i genitori degli alunni della sezione e i rispettivi insegnanti;

c) il collegio degli insegnanti, composto da tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo che operano nella scuola;

d) il comitato dei genitori, composto dai rappresentanti dei genitori eletti al consiglio di intersezione e di circolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di classe, alle giunte esecutive dei consigli di circolo e di istituto e alle competenti sezioni del consiglio scolastico provinciale quando essi trattino materie concernenti la disciplina degli alunni, nonché al consiglio scolastico provinciale e ai relativi consigli di disciplina, ed ai consigli di disciplina e per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione quando essi trattino, nell'esercizio delle loro competenze, materie di stato giuridico del personale insegnante, direttivo ed ispettivo.

Identico.

ART. 19.

Identico.

Identico.

Identico:

a) identico;

b) identico;

c) identico;

d) identico;

Gli insegnanti e i genitori degli alunni della scuola materna partecipano altresì all'elezione del consiglio di circolo della scuola elementare.

Ai rappresentanti del predetto personale insegnante sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 15 o 19; ai rappresentanti dei genitori sono ugualmente riservati uno o due seggi, in rapporto alla composizione minima o massima del consiglio stesso, da attribuire alla relativa componente ».

ART. 14.

Dopo l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente articolo:

« ART. 45-bis. — (Attività amministrativa a scadenza fissa). — In caso di mancata formulazione di pareri e proposte da parte dell'organo collegiale competente, entro termini predeterminati dalla legge, dal regolamento o da disposizioni amministrative rapportate alla natura dell'attività da svolgere, l'organo competente può compiere gli atti di spettanza prescindendo dal parere o dalla proposta dell'organo collegiale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di disciplina operanti nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ai consigli per il contenzioso operanti nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsti, rispettivamente, dagli articoli 14 e 17 del presente decreto; non si applicano, inoltre, quando, per disposizione legislativa o regolamentare, l'organo collegiale debba pronunciarsi in materia di stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola ».

e) il comitato per la valutazione del servizio secondo quanto disposto dal precedente articolo 8.

Identico.

Identico.

ART. 20.

Identico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 15.

Nelle scuole secondarie ed artistiche, per contribuire ad ampliare la formazione degli studenti e per consentire l'arricchimento degli interessi, le manifestazioni e lo sviluppo delle attitudini, i consigli e le assemblee di classe, i consigli di istituto, i comitati studenteschi e i comitati dei genitori possono proporre lo svolgimento di insegnamenti e di attività elettivi, per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse, per non oltre il 10 per cento dell'orario complessivo, comprese le attività di lavoro e di tirocinio.

Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti per essere comprese nella programmazione complessiva delle attività scolastiche e per assicurare la partecipazione dei docenti stessi alle discipline e attività elettive, tenendo conto dell'affinità tra queste e le rispettive discipline di insegnamento, nonché dell'orario complessivo di cattedra.

Può essere prevista l'utilizzazione di esperti esterni, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di istituto e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'istituto stesso.

In sede di valutazione il consiglio di classe può avvalersi degli elementi emersi dalla partecipazione agli insegnamenti e alle attività elettivi.

ART. 16.

Al fine di assicurare un idoneo strumento di assistenza tecnica ed un più diretto collegamento tra l'amministrazione scolastica e gli organi collegiali di governo della scuola operanti nell'ambito distrettuale, con particolare riferimento al consiglio scolastico distrettuale, è istitui-

ART. 21.

Con carattere sperimentale e sino all'attuazione della riforma, negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, allo scopo di meglio corrispondere alla formazione culturale degli studenti e all'approfondimento delle materie di studio oltre che all'orientamento e alla preparazione per campi professionali specifici, il collegio dei docenti, anche in accoglimento di proposte avanzate dai consigli di classe, dai comitati degli studenti e dei genitori, e dal consiglio di istituto, può comprendere, nella programmazione didattica complessiva, insegnamenti e attività a carattere elettivo, destinati a gruppi di alunni della medesima classe o di classi diverse, assicurando la partecipazione dei docenti nei limiti dell'orario normale delle lezioni secondo criteri di affinità degli insegnamenti e delle attività elettive con le discipline previste dai programmi.

Le attività ed insegnamenti elettivi non debbono occupare più del 10 per cento dell'orario complessivo delle lezioni settimanali e per la loro attuazione, con il consenso dell'insegnante o degli insegnanti della disciplina ritenuta affine, può essere prevista l'utilizzazione di esperti professionali esterni da configurarsi come prestazione di attività professionali remunerate a carico dei bilanci dei singoli istituti.

Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce modalità e criteri per la programmazione delle attività e degli insegnamenti elettivi, la misura del compenso da corrispondere agli esperti, i limiti per la loro utilizzazione e i requisiti professionali richiesti agli stessi.

ART. 22.

Al fine di assicurare ai consigli scolastici distrettuali un idoneo servizio di segreteria, i provveditori agli studi sono autorizzati a distaccare, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, personale appartenente alle carriere di concetto ed

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to un ufficio scolastico distrettuale che opera come articolazione periferica del provveditorato agli studi.

Fermo restando il potere di iniziativa diretta degli organi collegiali, l'ufficio scolastico distrettuale ha il compito di fornire al consiglio scolastico distrettuale il servizio di segreteria e tutti gli elementi informativi e documentari necessari al consiglio stesso per lo svolgimento delle sue funzioni di programmazione, di proposta e di consultazione, attingendoli dalle istituzioni scolastiche, dalle Regioni, dagli enti locali e dai servizi operanti nel territorio.

Il dirigente dell'ufficio scolastico distrettuale, oltre ai compiti di cui sopra, può assolvere, per delega del provveditore agli studi, quanto di competenza di quest'ultimo in materia di organi collegiali.

L'ufficio scolastico distrettuale è diretto da un ispettore tecnico-periferico da almeno tre anni effettivo nel ruolo ispettivo, ovvero da un preside o da un direttore didattico di ruolo da almeno cinque anni titolare, di norma, nel distretto. La nomina è conferita in base ad una graduatoria provinciale per titoli che saranno indicati con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

L'incarico, che è considerato come servizio di istituto a tutti gli effetti, implica, per il personale direttivo, l'esonero dal servizio scolastico.

L'ufficio scolastico distrettuale opera in una delle scuole del distretto, individuata dal provveditore agli studi e di norma coincidente con quella ove ha sede il consiglio scolastico distrettuale, ed usufruisce dei suoi locali e delle sue attrezzature.

Il provveditore agli studi tiene conto di tale aggravio nell'assegnare i fondi per il funzionamento amministrativo della scuola ove ha sede l'ufficio scolastico distrettuale.

Il provveditore agli studi distacca presso l'ufficio scolastico distrettuale personale di concetto ed esecutivo appartenente all'organico del provveditorato e delle scuole del distretto.

esecutiva delle scuole di ogni ordine e grado, scelto di norma tra quello appartenente agli organici delle scuole comprese nel territorio del distretto.

Le modalità e il numero dei distacchi nonché i criteri di assegnazione a ciascun distretto saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il distacco è condizionato all'assenso dell'interessato.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 17.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti, nei capoluoghi di regione, istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, aventi personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ».

ART. 23.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è modificato nel modo seguente:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

Identico.

Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il presidente e i membri dei comitati direttivi facenti parte del personale delle scuole statali che siano incaricati di una delle sezioni o servizi in cui gli istituti sono articolati internamente, nonché i membri dei consigli direttivi del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, ed il personale direttivo e docente di ruolo chiamato ad assumere la responsabilità delle sezioni e dei servizi, possono chiedere di essere esonerati dal servizio per la durata del mandato.

I membri dei consigli direttivi degli istituti, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica che non risiedono nella sede dell'istituto hanno diritto al trattamento di missione relativamente ai giorni di riunione e di attività istituzionali che non si svolgono nella propria sede di servizio.

Analogamente è corrisposto, a carico dei rispettivi bilanci ed in conformità alle norme vigenti, il trattamento di missione al personale comandato presso gli istituti, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica ai sensi del successivo articolo 16, in tutti i casi in cui per lo svolgimento dei rispettivi compiti l'attività istituzionale sia svolta in sede diversa da quella di abituale residenza.

ART. 18.

I consigli di circolo e di istituto, i consigli di distretto e i consigli provinciali scolastici sono prorogati di un anno rispetto alla loro scadenza.

Qualora alcuni membri di tali organismi abbiano perduto titolo a parteciparvi si procede mediante surroga.

Qualora ciò non sia possibile, in via eccezionale e limitatamente all'anno di proroga, i rappresentanti degli studenti e dei genitori sono prorogati sino alla scadenza dei rispettivi consigli ancorché abbiano perso titolo alla rappresentanza.

Per la componente docente a livello di consiglio di circolo o di istituto si provvede alla sostituzione, esaurita la possibilità di surroga, mediante elezioni suppletive.

ART. 24.

Il servizio prestato ha valore a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico, come servizio di istituto ».

Nella prima applicazione della presente legge, i consigli di circolo e di istituto, i consigli di distretto e i consigli provinciali scolastici sono prorogati per la durata di un anno scolastico rispetto alla loro scadenza.

Identico.

Qualora ciò non sia possibile, in via eccezionale e limitatamente all'anno di proroga, i rappresentanti degli studenti e dei genitori restano in carica sino alla scadenza dei rispettivi consigli ancorché abbiano perso titolo alla rappresentanza.

Per la componente docente nei consigli di circolo o di istituto si provvede alla sostituzione, esaurita la possibilità di surroga, mediante elezioni suppletive.

Nella prima attuazione della presente legge il consiglio di circolo o di istituto può deliberare di procedere alla fissazione della data per lo svolgimento dell'assemblea di interclasse o di classe, in deroga al termine di cui al primo comma dell'articolo 2-bis, inserito dal precedente articolo 1 nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

ART. 25.

Sino al primo rinnovo del Consiglio nazionale della pubblica istruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge, la sostituzione dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, comunque decaduti, è effettuata mediante elezioni suppletive, nelle quali l'elettorato attivo è esercitato dal personale insegnante, direttivo ed ispettivo delle scuole predette, mentre quello passivo è riservato ai soli insegnan-

ti delle scuole del rispettivo ordine e grado appartenenti al medesimo gruppo linguistico.

ART. 26.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dei capitoli 2201 e 2602 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 27.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.